

Limiti risarcitori per il danno alla salute, non per quello morale

di Giuseppe Buffone

LA QUESTIONE

Le Sezioni Unite dell'11 novembre 2008 rappresentano una nuova tappa del già tormentato itinerario del danno alla persona. La decisione n. 26972/2008 (di contenuto identico ad altre tre, depositate contestualmente, con i numeri 26973, 26974, 26975) ha riesaminato i presupposti e i contenuti del danno non patrimoniale precisando i limiti di risarcibilità previsti dall'articolo 2059 del Codice civile (I. fatto illecito astrattamente configurabile come reato, II. fattispecie in cui la legge espressamente consente il ristoro di tale danno, III. fatto illecito lesivo in modo grave di diritti inviolabili della persona costituzionalmente protetti) e affermando il carattere onnicomprensivo del danno non patrimoniale, «all'interno del quale non è possibile ritagliare ulteriori sottocategorie, se non con valenza meramente descrittiva, ivi compreso il danno morale soggettivo che è una componente del danno non patrimoniale e non un pregiudizio a sé stante». Il Supremo Consesso ha, dunque, “definitivamente accantonato” la figura del danno morale, reputandola “assorbita” dalla categoria onnicomprensiva del danno biologico dinamico. Secondo il Collegio di piazza Cavour, ove la vittima lamenta degenerazioni patologiche della sofferenza, si rientra nell'area del danno biologico, «del quale ogni sofferenza, fisica o psichica, per sua natura intrinseca costituisce componente». I principi di diritto enunciati dalle Sezioni Unite sono profondamente diversi da quelli vigenti allorché il legislatore consegnava agli operatori del diritto il Codice delle Assicurazioni private (Dlgs 209/05): ne è prova la difficoltà incontrata dai giudici di merito in fase di prima applicazione dei suddetti principi agli articoli 138 e 139 della codificazione citata. In questa transumanza del danno non patrimoniale, si offrono agli interpreti i primi nodi da sciogliere e le possibili soluzioni da adottare.

IL QUESITO DA RISOLVERE

Se il danno alla salute ha valenza onnicomprensiva e assorbe il “morale”, allora le soglie legali di limitazione al risarcimento, previste dagli articoli 138 e 139 del Dlgs 209/2005, hanno efficacia nei confronti di tutto il danno non patrimoniale. È costituzionalmente legittima un'interpretazione in tale direzione? In caso di risposta negativa, qual è la soluzione?

LE LIMITAZIONI LEGALI AL RISARCIMENTO DEL DANNO BIOLOGICO

Secondo le Sezioni Unite, il danno da lesione del diritto inviolabile alla salute (articolo 32 Costituzione) è esattamente quello descritto negli articoli 138 e 139 del Dlgs n. 209/2005 (cosiddetto danno biologico dinamico o pluridimensionale) ove viene definito come: «lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito». Allora, il danno alla salute ha una componente statica, che incide sull'integrità psico-fisica, e una dinamica, che influisce sugli aspetti relazionali del danneggiato, negativamente incisi dalla

compromissione dello stato di salute. Il danno biologico ha valenza assorbente. Concludere affermando che il danno non patrimoniale, in caso di lesione alla salute, è “tutto nel biologico”, vuol dire che in sede liquidatoria il giudice dovrà applicare *tout court* gli articoli 138 e 139 citati, ove si tratti di danno derivante da sinistro stradale. Il sistema di calcolo è, dunque, affidato alle tabelle uniche nazionali, cui va il merito di uniformare il risarcimento su tutto il territorio evitando che il “valore” della persona umana possa variare in ragione del foro territoriale dove viene proposta l'azione risarcitoria. Ciò nondimeno, le tabelle prevedono anche il sistema delle soglie di sbarramento. Il giudice calcola il risarcimento dovuto in ragione della tabella e, poi, può “personalizzare” il danno

incrementando quella somma sino al 20% (lesioni lievi, micropermanenti) o al 30% (macropermanenti). All'indomani dell'entrata in vigore delle prime soglie di sbarramento (articolo 5 della Legge 5 marzo 2001, n. 57, oggi articolo 139 Codice Ass.ni; ma soprattutto: articolo 3 decreto legge 28 marzo 2000 n. 70), qualcuno dubitò della loro legittimità costituzionale. In breve, chi autorevolmente legge il secondo comma dell'articolo 3 della Costituzione, considera il danno biologico da illecito (incluso quello per fatto della circolazione) come un ostacolo allo sviluppo della persona umana e del lavoratore, che ne impedisce l'effettiva partecipazione alla vita politica, economica, culturale e sociale, della comunità (fondamento costituzionale del danno biologico interrelazionale). E, allora, afferma che il risarcimento debba essere integrale, dovendo rimuovere l'ostacolo che vulnera la realizzazione della persona umana. Nel caso concreto, la personalizzazione del danno (cioè, il suo incremento) potrebbe richiedere un aumento della posta liquidatoria anche di molto superiore a quella indicata, nel massimale, dal legislatore.

I dubbi di costituzionalità furono, a suo tempo, superati. Si fece notare come il danno non patrimoniale fosse "tutto fuori dal biologico": gli sbarramenti si applicavano, pertanto, solo al danno alla salute non alle altre voci che il giudice avesse riconosciuto. Per cui: è vero che si può aumentare il biologico solo di un determinato importo, ma c'è piena libertà di cumularvi un danno morale e uno di tipo esistenziale. Altrimenti detto: una questione facilmente superabile dal giudice che relegava le censure nel limbo di un dibattito tutto teorico. Le fasce di contenimento della vecchia sistematica della responsabilità civile sono, oggi, frantumate per effetto dell'interpretazione nomofilattica data dalle Sezioni Unite. Se il danno alla salute ha valenza onnicomprensiva e richiama nel suo alveo le altre poste risarcitorie, ciò vuol dire che le soglie di sbarramento ex articoli 138 e 139 hanno efficacia nei confronti di tutto l'articolo 2059 Cc. Si può fare un esempio. In conseguenza di un sinistro stradale, una modella diciottenne riporta la

frattura delle ossa nasali e del setto fino alla stenosi nasale assoluta monolaterale con lieve alterazione del profilo nasale. Riporta, come da perizia medico-legale, un danno biologico riconosciuto nella misura del 6%. Applicando le tabelle legali, il danno biologico viene quantificato in circa settemila euro. Il legale della vittima chiede, una "personalizzazione" del danno: l'alterazione del profilo nasale ha risvolti relazionali ed esistenziali di grandissimo impatto, tenuto conto della dimensione "soggettiva esistenziale" in cui la danneggiata viveva. Il giudice condivide e reputa opportuno un incremento del danno non patrimoniale fino ad almeno il doppio. La massima misura di incremento, però, è stabilita, dalla legge, nella misura del 20%. Né può cumularsi, al biologico, un danno morale (perché la sofferenza è degenerata in patologia) o un danno esistenziale (perché "non esiste").

Sono, allora, costituzionalmente legittimi gli articoli 2059 del Codice civile e 138 e 139 del Codice delle Assicurazioni private come interpretati dalle Sezioni Unite 26972/2008?

LIMITAZIONI LEGALI, INTERESSE PUBBLICO E MERCATO ASSICURATIVO

La previsione di soglie legali ex articoli 138 e 139 del Codice delle Assicurazioni risponde a un interesse pubblico dello Stato: quello di garantire una certa stabilizzazione del mercato assicurativo che passa necessariamente per le poste risarcitorie. Una generale anarchia dei risarcimenti e degli indennizzi, infatti, determinerebbe una chiara impossibilità, per le società assicuratrici, di pianificare i bilanci, le spese e, dunque, anche modulare premi e polizze. Come si osserva correttamente in dottrina, se il meccanismo assicurativo non è in grado di sostenere i costi risarcitori o di inserirli in una massa di rischi omogenei può giungere a reagire sugli effetti della regola stessa della responsabilità civile, determinando improvvisi arresti o frenate sul versante risarcitorio.

Le conclusioni sin qui rassegnate conducono a dover ritenere che l'introduzione di soglie-limite non è scelta arbitraria nell'*an* e, per tale motivo, non appare in contrasto con la Costituzione. Resta, però, impregiudicata la

questione del *quomodo*. Ci sono dei canoni che il legislatore deve seguire nell'introdurre soglie limiti al risarcimento?

Secondo la dottrina è fondamentale contribuire nella misura del possibile a rimuovere, mediante un'adeguata liquidazione del danno alla salute, gli impedimenti di ordine economico e sociale frapposti dal fatto dannoso al pieno sviluppo della persona umana (articolo 3, comma 2, Costituzione). Il risarcimento del danno alla salute mira, infatti, a restaurare o conservare la dignità sociale (articolo 3, comma 1 Costituzione) del danneggiato, tutelando in questo senso il suo diritto alla salute. Ne consegue che il risarcimento deve essere "integrale": quanto basta a poter focalizzare talune prime conclusioni in calce agli articoli 138 e 139 Codice delle assicurazioni private. L'interesse del danno alla salute, ivi disciplinato nel momento della «restaurazione», sembra chiaramente scardinare i limiti posti alla sua risarcibilità dal legislatore. Si vuol dire che il danno biologico onnicomprensivo che può verificarsi nella realtà fenomenica ha sicuramente l'attitudine ad assumere una posta risarcitoria di gran lunga superiore rispetto a quella indicata come "massima" dalle norme citate. Altrimenti detto: potrebbe accadere che il giudice si trovi dinanzi ad un danno alla salute contenuto nella lesione ai suoi aspetti statici (ad esempio un 7% tabellare) ma devastante quanto all'incidenza sui risvolti di tipo dinamico-relazioni. In tal caso, partendo dal valore corrispondente alla soglia tabellare (il suddetto 7%), il giudice potrebbe riconoscere al massimo un incremento del 20%, così frustrando e svilendo lo stesso diritto alla salute e impedendo al danneggiato di rimuovere quell'ostacolo che impedisce il ripristino della sua persona.

LE PRIME INTERPRETAZIONI

I primi giudici di merito chiamati ad applicare gli articoli 138 e 139, all'indomani delle Sezioni Unite 11.11.2008, hanno optato per una "interpretazione adeguatrice". Si tratta, in primis, della sentenza del *Tribunale Milano, Sezione V civile, del 19 febbraio 2009* n. 2334. Il Tribunale premette di recepire i

postulati enunciati dalle Sezioni unite (sentenza n. 26972/2008) ma aggiunge: «il giudice deve muovere dal presupposto che, nei valori monetari disciplinati dall'articolo 139 Codice delle assicurazioni, il legislatore non abbia affatto tenuto conto anche del danno conseguente alle sofferenze fisiche e psichiche patite dalla vittima. Ne discende che il giudice debba procedere con le seguenti modalità: a) verificare se la "voce" del danno non patrimoniale intesa come "sofferenza soggettiva" sia o non adeguatamente risarcita con la sola applicazione dei valori monetari previsti dalla Legge (articoli 138, 139); b) in caso di risposta negativa, il giudice, procedendo ad "adeguata personalizzazione" del danno non patrimoniale, liquida, congiuntamente ai valori monetari di legge, una somma ulteriore che ristori integralmente il pregiudizio subito dalla vittima. Il Tribunale di Milano, dunque, prende atto della insufficienza della posta risarcitoria che garantirebbe l'applicazione stringente dell'articolo 139 del Codice delle assicurazioni private e, per l'effetto, liquida la lesione della sofferenza soggettiva patita dal danneggiato fuori dalla norma in esame, superando gli sbarramenti risarcitori ex lege. Stesse conclusioni sono rassegnate dal *Tribunale di Bologna, Sezione III, nella sentenza 29 gennaio 2009*. Nella decisione, il Tribunale emiliano reputa che la limitazione alla misura non superiore a un quinto dell'aumento del danno biologico di cui al comma III dell'articolo 139 Codice delle assicurazioni private vada riferita unicamente alla personalizzazione inerente all'aspetto dinamico relazionale: «la suddetta limitazione non può considerarsi onnicomprensiva, tenuto conto che all'epoca di emanazione della suddetta normativa era pacifica l'autonoma risarcibilità del danno morale». Anche in questo arresto, il giudice interpreta l'articolo 139 Codice delle assicurazioni private in modo costituzionalmente orientato, reputando che la soglia di sbarramento non contenga anche il danno morale, oggi voce risarcitoria e non più autonoma categoria, comunque da liquidare in via aggiuntiva al biologico nella fase della personalizzazione del danno al danneggiato.

LA SOLUZIONE

La disamina sin qui condotta, mette sul tavolo degli interpreti tutta la vitalità della questione del danno non patrimoniale, pur all'indomani delle Sezioni Unite dell'11 novembre 2008. Lo sciame sismico che ha investito l'articolo 2059 del Codice civile non sembra affatto essersi dissolto. Al contrario: sembrano riemergere problemi ritenuti ormai superati, come quello afferente alla "effettività ed integralità" del risarcimento del danno alla salute. La "nuova tappa" dell'itinerario del danno alla persona, ad ogni modo, non può essere recepita come un "peggioramento" delle condizioni e dei modi di tutela del diritto alla salute e, dunque, l'interpretazione letterale degli enunciati dei Supremi Giudici deve essere senz'altro respinta. La questione è, allora, in che modo.

Un primo percorso ermeneutico è quello seguito dai giudici milanesi e bolognesi: interpretare, in modo costituzionalmente orientato, gli articoli 138 e 139 del Codice delle assicurazioni nel senso che gli sbarramenti risarcitori ivi previsti non si riferiscono alle voci (descrittive) di danno diverse dal biologico. Ciò perché, a fronte di più significati possibili della stessa disposizione è compito dell'interprete escludere quello che difetti di coerenza con i dettami della Costituzione, in quanto, in linea di principio, le leggi si dichiarano incostituzionali perché è impossibile darne interpretazioni "secundum Constitutionem" e non in quanto sia possibile darne interpretazioni incostituzionali, (Corte costituzionale, 12 marzo 1999, n.65).

Una seconda strada consiste nel sollevare, dinnanzi alla Consulta, questione di legittimità costituzionale degli articoli 2059 Cc e 139, comma III, Codice delle assicurazioni private, per violazione degli articoli 3 e 32 della Costituzione, nella parte in cui, secondo il diritto vivente, prevedono uno sbarramento risarcitorio del 20% nella personalizzazione del danno non patrimoniale subito dal danneggiato. Al riguardo, occorre avvertire che le strade della remissione al giudice delle leggi sono due. In via principale, può ritenersi che le Sezioni Unite si siano poste in contrasto con i principi costituzionali ove esse hanno ritenuto che il danno non patrimoniale sia tutto nel concetto di danno biologico. E allora, è incostituzionale l'articolo 2059 Cc nella parte in cui, secondo il diritto vivente (SSUU, 11 novembre 2008), impedisce il cumulo di risarcimento tra danno biologico e danno morale, imponendo di intendere il secondo non come categoria autonoma e ontologica ma quale componente del danno alla salute. In questo caso, non v'è ragione di chiamare in causa gli articoli 138 e 139 del Codice delle assicurazioni: se cade, a monte, il divieto di cumulo, sarà agevole applicare il limite risarcitorio al solo danno. In via subordinata, si può, invece, ritenere che i principi di diritto enunciati dalle Sezioni Unite siano corrispondenti al mutato quadro dei principi regolatori della materia e richiedano, dunque, un'impostazione diversa delle norme a valle: allora, è incostituzionale l'articolo 139 citato nella parte in cui prevede lo sbarramento risarcitorio (ferma restando la legittimità dell'articolo 2059 Cc come interpretato dal diritto vivente).

A parere di chi scrive, un dato non può essere sottaciuto, come giustamente rileva la stessa sentenza del Tribunale di Bologna. Il codice delle Assicurazioni entra in vigore nel 2005, anno in cui, per giurisprudenza stratificata nel tempo, l'articolo 2059 del Codice civile contiene due distinte e autonome categorie risarcitorie: il danno biologico e il danno morale. Richiamando "il canone interpretativo del cosiddetto "legislatore consapevole", deve ritenersi che il legiferante abbia fatto una espressa e univoca scelta interpretativa: i limiti risarcitori si devono applicare al solo danno alla salute non anche al danno morale, da trattare come posta liquidatoria del tutto autonoma e non assorbibile. Ciò vuol dire che la tesi della somatizzazione del *pretium doloris* non trova riscontro nel diritto positivo.

Qualunque percorso si voglia seguire, resta il fatto che il legislatore non può contenere, in criteri fissi e cristallizzati, l'universo sempre vario e imprevedibile della sofferenza e che il giudice, quando risarcisce, se da un lato deve evitare duplicazioni risarcitorie dall'altro deve tener presente che il risarcimento, in qualunque caso disposto, restituisce al danneggiato un tassello di dignità che restaura il diritto supremo della persona a realizzarsi nelle formazioni sociali.

Gli orientamenti giurisprudenziali dopo le Sezioni Unite

GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITÀ	
Cassazione civile, Sezioni Unite, 11 novembre 2008, n. 26972	Definitivamente accantonata la figura del danno morale soggettivo, la sofferenza morale, senza ulteriori connotazioni in termini di durata, integra pregiudizio non patrimoniale. Deve tuttavia trattarsi di sofferenza soggettiva in sé considerata, non come componente di più complesso pregiudizio non patrimoniale. Ricorre il primo caso ove sia allegato il turbamento dell'animo, il dolore intimo sofferti, ad esempio, dalla persona diffamata o lesa nella identità personale, senza lamentare degenerazioni patologiche della sofferenza. Ove siano dedotte siffatte conseguenze, si rientra nell'area del danno biologico, del quale ogni sofferenza, fisica o psichica, per sua natura intrinseca costituisce componente. Determina quindi duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno morale nei suindicati termini inteso, sovente liquidato in percentuale (da un terzo alla metà) del primo.
Cassazione Civile, Sezione III, 28 novembre 2008, n. 28407	L'autonomia ontologica del danno morale rispetto al danno biologico, in relazione alla diversità del bene protetto, appartiene a una consolidata giurisprudenza di questa Corte, che esclude il ricorso semplificativo a quote del danno biologico, esigendo la considerazione delle condizioni soggettive della vittima e della gravità del fatto e pervenendo ad una valutazione equitativa autonoma e personalizzata.
Cassazione Civile Sezione III, 12 dicembre 2008, n. 29191	La voce “danno morale” è dotata di logica autonomia rispetto alla lesione del diritto alla salute in relazione alla diversità del bene protetto, che pure attiene a un diritto inviolabile della persona
Cassazione civile, Sezione Lavoro, 19 dicembre 2008, n. 29832	Il riferimento a determinati tipi di pregiudizi, in vario modo denominati, risponde a esigenze descrittive, ma non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno, delle quali comunque il giudice deve tener conto al fine di poter addivenire, con un procedimento logico e corretto, alla determinazione quantitativa del danno in concreto riconoscibile, in modo da assicurare un risarcimento integrale
Cassazione civile, Sezione III, 13 gennaio 2009, n. 479	La parte che ha subito lesioni gravi alla salute nel corso di un incidente stradale, ha diritto al risarcimento integrale del danno ingiusto non patrimoniale (nella specie dedotto come danno morale), che deve essere equitativamente valutato tenendo conto delle condizioni soggettive della vittima, della entità delle lesioni e delle altre circostanze che attengono alla valutazione della condotta dell'autore del danno, ancorché vi sia l'accertamento del pari concorso di colpa ai sensi del secondo comma dell'articolo 2054 del codice civile.
Cassazione civile, Sezione Unite, 14 gennaio 2009, n. 557	I “danno morale” – liquidato anche in assenza di danno biologico – assorbe il cosiddetto danno esistenziale da uccisione del congiunto.
Cassazione civile, Sezione Unite, 15 gennaio 2009, n. 794	Il danno non patrimoniale di cui all'articolo 2059 Cc. è quello determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica, composto in categoria unitaria non suscettibile di suddivisione in sottocategorie
Cassazione civile, Sezione III, 11 febbraio 2009, n. 3357	Le Sezioni Unite, n. 26972/08 hanno tra l'altro, sancito il definitivo superamento della nozione di danno morale soggettivo come sofferenza necessariamente transeunte, chiarendo anche che, nell'ambito della generale categoria del danno non patrimoniale, la formula "danno morale" descrive il tipo di pregiudizio costituito dalla sofferenza soggettiva cagionata da reato in sé considerata, la cui intensità e durata nel tempo assumono rilevanza (solo) ai fini della quantificazione del risarcimento. Dunque, ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale conseguito alla perdita del congiunto a seguito di commissione di un fatto astrattamente configurabile come reato, danno comprensivo anche della perdita del rapporto parentale (Sezioni Unite), non può non tenersi conto della presumibile durata nel tempo del pregiudizio provocato ai congiunti. Va tuttavia rilevato che i tipi di pregiudizio da sofferenza e da perdita

	del rapporto parentale conseguenti alla morte di un congiunto non si connotano per una gravità costante nel tempo, ma per una tendenziale progressiva diminuzione (in relazione, ad esempio, alla crescita dei figli e all'incremento del loro grado di maturità psichica), anche in ragione dell'assuefazione alla mancanza del congiunto e all'instaurarsi di possibili assetti compensativi.
Cassazione civile, Sezioni Unite, 16 febbraio 2009 , n. 3677	Il danno non patrimoniale è risarcibile nei soli casi previsti dalla legge, i quali si dividono in due gruppi: le ipotesi in cui la risarcibilità è prevista in modo espresso (fatto illecito integrante reato) e quello in cui la risarcibilità, pur non essendo prevista da norma di legge ad hoc, deve ammettersi sulla base di una interpretazione costituzionalmente orientata dell'articolo 2059 Cc, per avere il fatto illecito vulnerato in modo grave un diritto della persona direttamente tutelato dalla legge. Va aggiunto che il danno non patrimoniale costituisce una categoria ampia e onnicomprensiva, all'interno della quale non è possibile ritagliare ulteriori sotto categorie. Pertanto il danno esistenziale, inteso quale «il pregiudizio alle attività non remunerative della persona» causato dal fatto illecito lesivo di un diritto costituzionalmente garantito, costituisce solo un ordinario danno non patrimoniale, che non può essere liquidato separatamente sol perchè diversamente denominato.
Cassazione civile, Sezione III, 31 marzo 2009 , n. 7875	Le conseguenze delle immissioni nocive sul modo di vivere la casa delle persone individua un danno non patrimoniale risarcibile

GIURISPRUDENZA DI MERITO

Tribunale Milano, Sezione V civile, sentenza 19 febbraio 2009 n. 2334	In materia di risarcimento del danno non patrimoniale il giudice deve garantire l'integrale risarcimento del danno alla salute, sulla base delle allegazioni e delle prove acquisite al processo. Il giudice, potendo ritenere che la "voce" del danno non patrimoniale intesa come "sofferenza soggettiva" non sia adeguatamente risarcita, può procedere a un'adeguata personalizzazione del danno non patrimoniale, liquidando, congiuntamente ai valori monetari di legge, una somma ulteriore che ristori integralmente il pregiudizio subito dalla vittima e non soggiaccia ai limiti di cui all'articolo 139 Codice delle assicurazioni private.
Tribunale Bologna, Sezione III civile, 29 gennaio 2009	La limitazione alla misura non superiore a un quinto dell'aumento del danno biologico di cui al comma III dell'articolo 139 Codice assicurazioni private vada riferita unicamente alla personalizzazione inerente all'aspetto dinamico relazionale: la suddetta limitazione non può considerarsi onnicomprensiva, tenuto conto che all'epoca di emanazione della suddetta normativa era pacifica l'autonoma risarcibilità del danno morale
Tribunale Rovereto, 20 febbraio 2009	Il giudice può riconoscere e liquidare il danno morale, a ristoro della sofferenza psichica provata dalla vittima di lesioni fisiche, alla quale sia seguita dopo breve tempo la morte, che sia rimasta lucida durante l'agonia in consapevole attesa della fine. Una sofferenza psichica siffatta, di massima intensità anche se di durata contenuta, non essendo suscettibile, in ragione del limitato intervallo di tempo tra lesioni e morte, di degenerare in patologia e dare luogo a danno biologico, va risarcita come danno morale, nella sua nuova più ampia accezione
Tribunale Catanzaro, Sezione I civile, 15 marzo 2009	Deve ritenersi che le Sezioni Unite 26972/08, pur escludendo la possibilità di liquidare autonomamente la voce del "danno morale" quale categoria descrittiva, ne ammettano, tuttavia, la rilevanza ai fini della quantificazione del "danno non patrimoniale" subito dalla vittima dell'illecito, al fine di garantire un ristoro "integrale" del pregiudizio sofferto.
Tribunale Nola, Sezione II, 22 gennaio 2009	In una nuova ricostruzione bipolare della responsabilità aquiliana, le autonome categorie del danno biologico, danno morale e/o del danno esistenziale devono essere ricondotte a un'unica categoria generale di danno non patrimoniale, nell'ambito della quale dovranno rilevare come singole voci di pregiudizio. Ciò posto, nell'ambito del nuovo danno non patrimoniale "unitario" dovranno trovare adeguato spazio la voce rappresentata dalla sofferenza ed il patema interiore subiti, nonché la voce "estetica/esistenziale", ossia la lesione del diritto alla libera esplicazione della persona umana.